



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE FORESTE  
PALERMO

**ALLEGATO A generale**

**D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.**

**“Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione”**

Il D.Lgs. ha abrogato la L. n. 269/73 e ha modificato in parte i criteri e modalità per il controllo della provenienza e la certificazione del materiale forestale di propagazione; pertanto in adeguamento al D.Lgs. n. 386/03 le nuove disposizioni regionali relative alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione sono le seguenti:

- Chiunque intenda produrre, conservare, commercializzare o distribuire a qualsiasi titolo materiali forestali di moltiplicazione delle specie elencate nell'allegato I del D.Lgs. n. 386/2003, oltre alle ulteriori specie della macchia mediterranea elencate nell'allegato B al presente decreto, deve chiedere apposita **licenza** alla REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE - DIPARTIMENTO FORESTE - Servizi Tecnici - U.O.B.1 - Organismo Ufficiale, in conformità allo schema (modello 1); tale istanza è soggetta alla normativa sull'imposta di bollo.
- Il richiedente deve possedere un'adeguata capacità professionale comprovata da uno o più titoli tra i seguenti:
  - a) attività lavorativa a tempo pieno per almeno un triennio c/o una ditta vivaistico-forestale;
  - b) attività lavorativa a tempo pieno per almeno un triennio c/o Ente pubblico operante nel settore;
  - c) laurea in scienze agrarie, forestali e equipollenti;
  - d) diploma di perito agrario, agrotecnico o equipollenti.

Si prescinde dai sopracitati requisiti qualora la persona fisica o giuridica sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica (comparto forestale) rilasciata da Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste in base al decreto del 18 dicembre 2000 pubblicato sulla G.U.R.S. n.7 del 16/02/ 2001.

- Chiunque intenda rinnovare una licenza rilasciata dalla Camera di Commercio competente per provincia oppure dalla Prefettura o subentrare nella licenza rilasciata ( in caso di morte o abbandono attività del titolare), deve fare domanda in conformità allo schema (modello 1 bis); tale istanza è soggetta alla normativa sull'imposta di bollo
- La domanda (modello 1 e 1bis) deve essere accompagnata da una relazione tecnica ed economica nella quale vengono descritte le caratteristiche tecniche e strutturali dell'azienda ( modello 2 ).
- Entro 90 gg dal ricevimento della domanda, previa verifica amministrativa dei requisiti tecnico-professionali e visita di accertamento, da parte del tecnico regionale incaricato, con esito favorevole sarà rilasciata la licenza (modello 3). In caso di richiesta di documenti integrativi sono sospesi i termini di rilascio della licenza, fino al ricevimento della documentazione; il rilascio della licenza è soggetto alla normativa sull'imposta di bollo.

- Il titolare della licenza è tenuto alla compilazione e predisposizione dei seguenti documenti:
  - a) Registro di carico e scarico secondo il modello stabilito dalla Regione, sotto forma cartacea o informatica, col relativo frontespizio recante l'intestazione (modello 4); ciò finché sarà predisposto un nuovo modello sulla base delle indicazioni della commissione tecnica di cui all'art.14 del D.Lgs. n. 386/03.
  - b) Planimetria con ubicazione dei terreni destinati a vivaio o commercio (magazzino-deposito).
  - c) Denuncia, entro 31 dicembre di ciascun anno, alla REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE - DIPARTIMENTO FORESTE - Servizi Tecnici - U.O.B.1 - Organismo Ufficiale, della consistenza del materiale forestale di moltiplicazione esistente.
  - d) Etichetta o cartellino compilati in tutte le sue parti che individuino le partite omogenee di materiale forestale di moltiplicazione, sia in deposito o durante le movimentazioni ( modelli 5 e 5 bis ), sia in campo (aiuola – appezzamento) (modello 6).
- Il titolare della licenza è tenuto altresì all'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria.
- Ai fini della commercializzazione, il materiale forestale di moltiplicazione deve essere accompagnato da “certificati principali d'identità” rilasciati dalla REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE - DIPARTIMENTO FORESTE - Servizi Tecnici - U.O.B.1 - Organismo Ufficiale che ne comprovino la provenienza o l'identità clonale. I certificati principali di identità, predisposti secondo i modelli stabiliti con il D.Lgs. n. 386/03, vengono rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta .
- L'importazione di materiale forestale di moltiplicazione a fini produttivi e commerciali, riservata alle ditte in possesso di licenza, deve essere autorizzata dalla REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE - DIPARTIMENTO FORESTE - Servizi Tecnici - U.O.B.1 - Organismo Ufficiale ed essere accompagnata da certificato di provenienza e/o di identità clonale rilasciati dalle competenti autorità del paese d'origine.
- Coloro che sono autorizzati a produrre, conservare, commercializzare o distribuire a qualsiasi titolo materiali forestali sono iscritti nel “Registro Regionale dei Produttori di materiali forestali”; il registro è approvato con decreto del Dirigente preposto all'Organismo di controllo
- Fino a quando il DIPARTIMENTO FORESTE - Servizi Tecnici - U.O.B.1 - Organismo Ufficiale non istituisce il **Registro Regionale dei Materiali di Base**, è ammessa la raccolta (preventivamente autorizzata secondo il mod. 7 bis) di materiali forestali di moltiplicazione afferenti alle specie elencate nell'allegato I del D.Lgs. 386/2003 e presenti nel territorio della Regione Sicilia.
- La raccolta di materiali forestali di moltiplicazione è consentita ai soli titolari di licenza, o incaricati dagli stessi.
- Sono inoltre autorizzati alla raccolta l'Azienda Foreste Demaniali della Regione siciliana, gli Istituti universitari, gli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché i Centri Nazionali per la Conservazione della Biodiversità di cui all'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
- La raccolta è subordinata alla preventiva comunicazione alla REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE - DIPARTIMENTO FORESTE - Servizi Tecnici - U.O.B.1 - Organismo Ufficiale (modello 7 da usare dopo l'istituzione del Registro dei materiali di base).
- La successiva comunicazione di avvenuta raccolta (mod. 8) con la contestuale richiesta del “certificato principale d'identità” e il suo rilascio sono soggetti alla normativa sull'imposta di bollo.

Il Dirigente Generale  
Dott. Michele LONZI